

L review



TeamSystem Labour review

n. 230

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

www.teamssystem.com

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza	
Gestione Unità produttiva in UniEmens: le istruzioni Inps	9
Iscrizione e Variazione Azienda e manuale di classificazione dei lavoratori	12
Schede operative	
Rottamazione ruoli: i chiarimenti dall’Agenzia delle entrate	16
Incentivo Occupazione giovani: istruzioni Inps	18
Permessi e congedi per disabili con unioni civili e convivenze di fatto	20
Comunicazione delocalizzazione call center	23
Contrattazione collettiva	
Rinnovi contrattuali marzo 2017	25
Scadenzario	
Principali scadenze del mese di maggio	27

Rapporto di lavoro

Delocalizzazione call center: on line la procedura telematica

È accessibile dal 28 marzo 2017, sui siti internet del Ministero del lavoro e INL, il modello telematico con cui effettuare la comunicazione per gli operatori economici che decidano di delocalizzare, anche con affidamento a soggetti terzi, l'attività di call center in un Paese extra UE. Pertanto non saranno più valide le comunicazioni inoltrate all'indirizzo mail deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Si ricorda che la comunicazione deve essere inviata, almeno 30 giorni prima del trasferimento, a: Ministero del lavoro, INL, Ministero dello sviluppo economico e Garante per la protezione dei dati personali. Per poter accedere alla compilazione del modello è necessario possedere le credenziali del portale Cliclavoro, associate all'azienda che delocalizza. A supporto degli utenti sono disponibili la guida alla compilazione e l'assistenza tecnica all'indirizzo deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sito

Ispezioni: indicazioni in materia previdenziale e assicurativa

L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 103/2017/RIS del 27 marzo 2017, ha offerto indicazioni ispettive in materia previdenziale e assicurativa. In particolare la nota chiarisce che qualora, in fase di primo accesso o nel prosieguo dell'accertamento, emergano, con evidenza, ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l'Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita a un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica. Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell'Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell'Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l'opportunità di ampliare l'ambito dell'accertamento e unificarne gli esiti.

INL, nota, 27/3/2017, n. 103/2017/RIS

Possibili tipologie contrattuali alternative ai voucher: l'approfondimento della Fondazione

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con approfondimento del 24 marzo 2017, in attesa di un intervento normativo ad hoc, individua le tipologie contrattuali alternative ai voucher, aboliti con D.L. 25/2017, mettendone a confronto vantaggi per datori di lavoro e lavoratori.

Fondazione studi dei consulenti del lavoro, approfondimento, 24/3/2017

Soppressione lavoro accessorio e modifica disciplina appalti: decreto in vigore

È stato pubblicato sulla G.U. n. 64 del 17 marzo 2017, il D.L. 25 del 17 marzo 2017, che, dal 17 marzo stesso, ha soppresso l'istituto del lavoro accessorio (voucher) e modificato la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti. In relazione al lavoro accessorio, è stato previsto un regime transitorio per consentire l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del D.L..

Con riferimento alla disciplina in materia di appalti di opere e servizi, il provvedimento mira a ripristinare integralmente la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una miglior tutela in favore dei lavoratori impiegati.

D.L. 17/3/2017, n. 25, G.U., 17/3/2017, n. 64

Abrogazione voucher: le criticità gestionali nel parere della Fondazione

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con parere n. 2 del 20 marzo 2017, interviene in tema di abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, evidenziando le criticità e i problemi di gestione di un rapporto di lavoro privo di una disciplina propria in caso di attivazione fino al 31 dicembre 2017 di voucher acquistati entro il 17 marzo 2017.

Fondazione studi dei consulenti del lavoro, parere, 20/3/2017, n. 2

Soppressione voucher: nel periodo transitorio vigono le norme previgenti

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 21 marzo 2017, ha chiarito che l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio dal 17 marzo 2017 al 31 dicembre 2017, dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del D.L. 25/2017.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato, 21/3/2017

Abrogazione lavoro accessorio: la nota INL

L'INL, con nota n. 2558 del 21 marzo 2017, relativamente all'abrogazione dei voucher disposta con D.L. 25/2017, ha reso noto agli organi di vigilanza quanto disposto dal Ministero del lavoro con comunicato del 21 marzo stesso: "l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio (sino al 31 dicembre 2017), dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto".

INL, nota, 21/3/2017, n. 2558

Modifiche alla solidarietà negli appalti: il parere della Fondazione studi

La Fondazione studi dei consulenti del lavoro, con parere n. 3 del 21 marzo 2017, ha illustrato le novità in tema di appalto introdotte dal D.L. 25/2017, in vigore dal 17 marzo 2017, che ha cancellato il beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012, ed eliminato la facoltà per le parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva. In seguito alle modifiche apportate il committente può essere aggredito anche prima dell'appaltatore, dovendo pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore di quanto pagato.

Fondazione studi dei consulenti del lavoro, parere, 21/3/2017, n. 3

Flussi 2017: attribuzione quote territoriali

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 6 del 22 marzo 2017, ha attribuito a livello territoriale le quote di cui agli articoli 2 e 4, D.P.C.M. 13 febbraio 2017, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro nel territorio dello Stato per l'anno 2017", pubblicato in G.U. n. 60/2017.

La circolare ha inoltre reso noto che, con riferimento ai decreti flussi per l'anno 2014 (D.P.C.M. 12 marzo 2014 e 11 dicembre 2014), le quote non impegnate dagli Uffici territoriali entro il 30 aprile 2017 saranno azzerate nel sistema informatizzato SILEN, d'intesa con il Ministero dell'interno.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 22/3/2017, n. 6

Contributi e fisco

Proroga rottamazione cartelle: decreto in Gazzetta

È stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29 marzo 2017 il D.L. 27 marzo 2017, n. 36, in vigore dal 29 marzo, che proroga al 21 aprile 2017 i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, inizialmente fissati al 31 marzo 2017.

D.L. 27/3/2017, n. 36; G.U., 29/3/2017, n. 74

Causali per la riscossione dei contributi ex Inpdap

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n 40/E del 29 marzo 2017, ha istituito le causali Inps per la riscossione, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), dei contributi di spettanza dell'Inps - gestione ex Inpdap.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 29/3/2017, n. 40/E

Enpacl: contribuzione obbligatoria 2017

L'Enpacl ha riepilogato gli adempimenti, i tempi e le modalità di versamento dei contributi obbligatori per il 2017, precisando che è dovuto un contributo soggettivo minimo pari 2.066,52 euro (correlato a un reddito minimo pari a 17.221 euro) in 4 rate, la prima delle quali cadente il 18 aprile. Il contributo soggettivo massimo è invece pari a 11.548,44 euro.

Enpacl, sito

Regime fiscale del reddito dei frontalieri in Svizzera

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017, ha stabilito il regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera, in ottemperanza a quanto previsto dall'ordine del giorno approvato in sede di conversione in legge del D.L. 193/2016, che "impegna il Governo a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall'accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni".

Agenzia delle entrate, risoluzione, 28/3/2017, n. 38/E

Soggetti passivi Iva: comunicazioni clienti inadempienti

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017, ha indicato le modalità con cui mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all'Agenzia delle entrate, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Al contribuente sono rese disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Agenzia delle entrate, provvedimento, 24/3/2017, n. 57490

Prestazione di esodo: contribuzione in caso di part time ed esposizione in UniEmens

L'Inps, con messaggio n. 1360 del 28 marzo 2017, ha offerto chiarimenti in merito a modalità di calcolo e procedure di esposizione della contribuzione correlata in UniEmens per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo ex articolo 4, commi 1-7-ter, L. 92/2012, e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell'arco del biennio o quadriennio di riferimento.

L'Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei 2 anni o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro: se nel biennio o quadriennio precedente l'accesso all'esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, l'algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all'intero periodo oggetto di contribuzione correlata. Qualora, invece, nel biennio o quadriennio precedente abbia prestato lavoro esclusivamente in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura. Pertanto nell'esposizione della contribuzione correlata nei flussi mensili UniEmens, i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo.

Inps, messaggio, 28/3/2017, n. 1360

Assegno di ricollocazione: le Faq Anpal

L'Anpal ha pubblicato le Faq sull'Assegno di ricollocazione, dopo l'avvio della fase sperimentale con l'invio delle lettere indirizzate a circa 30 mila destinatari.

Anpal, Faq

Convenzione aree colpite dal sisma: i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 8 del 27 marzo 2017, ha offerto chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 27/3/2017, n. 8

Cigs in aree di crisi industriale complessa: le indicazioni per il 2017

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 7 del 24 marzo 2017, ha offerto indicazioni applicative per gli interventi di Cigs per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa per l'anno 2017, come previsto dal D.L. 244/2016. La circolare evidenzia gli elementi distintivi relativi alla misura per il 2017, rimandando alla circolare n. 30/2016 per gli aspetti applicativi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 24/3/2017, n. 7

Inpgi: nuovi requisiti di accesso alla pensione

L'Inpgi, con circolare n. 2 del 24 marzo 2017, ha comunicato alcune modifiche al Regolamento di previdenza della gestione sostitutiva dell'Ago; in particolare:

- elevazione del requisito di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
- introduzione del sistema di calcolo contributivo di cui alla L. 335/1995;
- istituzione di un'aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i contratti a tempo determinato.

Inpgi, circolare, 24/3/2017, n. 2

Autoliquidazione 2016: solleciti per mancati pagamenti

L'Inail, con nota interna n. 5775 del 21 marzo 2017, ha comunicato che a breve saranno avviate le attività propedeutiche per la spedizione ai soggetti assicuranti delle note di verifica sulla II, III e IV rata dell'autoliquidazione 902016: coloro che non hanno pagato interamente l'autoliquidazione 2016 riceveranno quindi i solleciti a regolarizzare.

Inail, nota, 21/3/2017, n. 5775

Omissa o tardiva presentazione di F24 a saldo zero: ravvedimento operoso

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, ha indicato quali sono gli importi da pagare in caso di omissa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero per compensazione di crediti e imposte, a seconda del momento in cui il contribuente regolarizza la violazione, e come beneficiare delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 20/3/2017, n. 36/E

Fondo solidarietà personale credito: accesso al finanziamento di programmi formativi

L'Inps, con messaggio n. 1231 del 17 marzo 2017, ha offerto chiarimenti in merito ai criteri di accesso al finanziamento dei programmi formativi previsti dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, già illustrati con la circolare Inps n. 213/2016.

L'Istituto precisa che nelle modalità di computo del tetto aziendale sono considerate anche le pre-

stazioni di assegno ordinario. Pertanto, nei casi di accesso a finanziamenti di programmi formativi, la misura dell'intervento non può essere superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dall'azienda istante sino al trimestre precedente la data di presentazione della domanda, al netto degli oneri di gestione e amministrazione, nonché delle prestazioni già deliberate per formazione e assegno ordinario.

Inoltre, la disciplina prevista per l'assegno ordinario, nei casi in cui l'ammontare dell'intervento richiesto risulti eccedente i limiti di cui all'articolo 9, comma 3, D.I. 83486/2014, non è applicabile alle richieste di finanziamento di programmi formativi; pertanto, in tale ipotesi, si procederà con un accoglimento parziale.

Inps, messaggio, 17/3/2017, n. 1231

Sisma centro Italia: ammortizzatori per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività

Il Ministro del lavoro ha reso noto che la convenzione stipulata il 23 gennaio 2017 con il Ministro dell'economia e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, è stata ammessa al visto per la registrazione della Corte dei Conti in data 10 marzo 2017.

All'articolo 2 è prevista la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito dei predetti eventi.

L'articolo 3 ha stabilito la concessione, nel limite di 134,8 milioni di euro, di un'indennità una tantum pari a 5.000 euro, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività d'impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici.

La convenzione, come previsto dall'articolo 12, D.L. 9 febbraio 2017, opera nel 2017 fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sito

Bonus occupazione Sud: la circolare della Fondazione studi

La Fondazione studi del consulenti del lavoro, con circolare n. 3 del 16 marzo 2017, ha illustrato la normativa di riferimento e i vari passaggi utili per avere accesso all'incentivo Bonus occupazione Sud, in seguito alla pubblicazione delle istruzioni Inps.

Fondazione studi dei consulenti del lavoro, circolare, 16/3/2017, n. 3

Sperimentazione dell'assegno di ricollocazione: avviso pubblico

L'Anpal ha pubblicato l'avviso sulla sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, per consentire ai soggetti accreditati a livello nazionale e secondo i sistemi regionali di partecipare alla sperimentazione della misura di assegno di ricollocazione. Sul portale Anpal è disponibile la procedura informatizzata.

Anpal, avviso pubblico

Cumulo contributivo: le Faq e il motore di calcolo Enpacl

L'Enpacl ha pubblicato le Faq in tema di cumulo contributivo e un motore di calcolo delle prestazioni, fruibile tramite il servizio "Enpacl on line" sul sito www.enpacl.it, per consentire ai consulenti del lavoro in possesso di posizioni pensionistiche presso più gestioni previdenziali di valutare se, raggiunta l'età pensionistica, scegliere tra cumulo contributivo, totalizzazione e ricongiunzione dei contributi. La Legge di Bilancio 2017 ha infatti previsto l'estensione, dal 1° gennaio 2017, del cu-

mulo contributivo a tutti gli iscritti alle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Pertanto è possibile cumulare i periodi assicurativi accreditati presso diverse gestioni previdenziali, senza oneri a carico del professionista, per ottenere il riconoscimento di un'unica pensione, calcolata secondo il metodo previsto da ciascun Fondo sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Enpacl, Faq

Moduli per istanze incentivo Occupazione Giovani e Occupazione SUD

L'Inps, con messaggio n. 1171 del 15 marzo 2017, ha comunicato che dal 15 marzo stesso, all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sono disponibili i moduli di istanza on-line "OCC.GIOV." e "B.SUD" per l'inoltro delle domande preliminari di ammissione ai benefici Occupazione giovani e Occupazione sud e la prenotazione delle risorse relative agli incentivi.

Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio dei moduli non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata. Pertanto le istanze relative alle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio del modulo) dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017 la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017; per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà, tuttavia, effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Inps, messaggio, 15/3/2017, n. 1171

Certificazione Unica: aggiornamento software di compilazione e controllo

L'Agenzia delle entrate, in data 14 marzo 2017, ha pubblicato l'aggiornamento del software di compilazione (versione 1.1.0) e del software di controllo (versione 1.1.0) della Certificazione Unica 2017.

Agenzia delle entrate, sito

730/2017: aggiornate le istruzioni

L'Agenzia delle entrate, in data 10 marzo 2017, ha aggiornato le istruzioni del modello 730/2017.

Agenzia delle entrate, sito

UniEmens: compilazione elemento Forza aziendale

L'Inps, con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017, ha offerto istruzioni in merito alle modalità di compilazione dell'elemento Forza Aziendale del modello UniEmens.

Inps, messaggio, 9/3/2017, n. 1092

Lavoratori in Paesi extracomunitari: calcolo assicurazione obbligatoria

L'Inail, con circolare n. 12 del 9 marzo 2017, ha indicato le modalità di calcolo dell'assicurazione obbligatoria, per l'anno 2017, per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari.

Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al D.I. 22 dicembre 2016. A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a con-

tribUZIONE è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo, corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell'ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

Inail, circolare, 9/3/2017, n. 12

Fondo amianto esteso a eredi di malati mesotelioma: istruzioni operative

L'Inail, con circolare n. 13 del 15 marzo 2017, ha riassunto la disciplina vigente in materia di Fondo per le vittime dell'amianto e ha fornito istruzioni per l'erogazione della prestazione agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell'anno 2016, in seguito all'estensione dell'accesso al Fondo per le vittime dell'amianto anche a tali categorie ad opera della L. 19/2017. L'Istituto precisa che, per accedere alla prestazione, l'interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata A/R, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare Inail n. 13/2016 (mod. 190/E), entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2017.

Inail, circolare, 15/3/2017, n. 13

Termini presentazione istanze assegno solidarietà FIS

L'Inps, con messaggio n. 1133 del 13 marzo 2017, ha offerto chiarimenti sui termini di presentazione delle domande di assegno di solidarietà al Fondo di integrazione salariale (FIS).

L'analisi della disciplina relativa all'assegno di solidarietà garantito dal FIS, contenuta nell'articolo 31, D.Lgs. 148/2015, e nell'articolo 6, D.I. 94343/2016, ha fatto sorgere alcune perplessità in ordine all'ipotesi di presentazione tardiva dell'istanza, risolte dal Ministero del lavoro con nota n. 1502 del 3 marzo 2017. Il Dicastero, nel prendere atto della mancata previsione nei decreti in parola di un effetto decadenziale conseguente alla presentazione tardiva della domanda, ritiene che si possa applicare la regola generale secondo la quale l'assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda. Quest'ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell'attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo. Non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta al giorno di presentazione della domanda e in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 alla circolare n. 176/2016. A seguito di tale chiarimento si intendono superati i dubbi interpretativi in ordine alla decorrenza della prestazione di assegno di solidarietà.

Inps, messaggio, 13/3/2017, n. 1133

Sisma centro Italia: indennità di maternità/paternità per lavoratori autonomi

L'Inps, con messaggio n. 1114 del 10 marzo 2017, ha chiarito che nei casi di richiesta di congedo di maternità/paternità da parte di lavoratori autonomi e iscritti alla Gestione separata che beneficiano del periodo di sospensione dell'obbligo di versamento contributivo disposto a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale, considerata l'eccezionalità della situazione, è opportuno provvedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare – ad opera delle sedi territorialmente competenti – un successivo controllo della regolarità contributiva al termine del predetto periodo di sospensione. Al termine del periodo di sospensione previsto dalla circolare n. 204/2016, i soggetti beneficiari delle predette indennità di maternità/paternità dovranno provvedere alla regolarizzazione della propria posizione contributiva con le modalità e nei termini di cui al punto 4 della suddetta circolare. In caso contrario, le strutture Inps territorialmente competenti si attiveranno per il recupero degli importi indebitamente erogati.

Inps, messaggio, 10/3/2017, n. 1114

Gestione Unità produttiva in UniEmens: le istruzioni Inps

Inps, messaggio, 31/3/2017, n. 1444

L'Inps, con messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017, ha illustrato le nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive, considerata la decorrenza della valorizzazione obbligatoria dell'elemento Unità produttiva nel flusso UniEmens a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017.

Il testo del messaggio n. 1144/2017

Inps, messaggio 31 marzo 2017, n. 1444

Nuove funzionalità per agevolare la gestione delle Unità produttive

Con le recenti circolari 9/2017 e 56/2017 sono state fornite ulteriori indicazioni circa il concetto di unità produttiva e sono state date istruzioni volte a favorire la gestione delle unità produttive attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, nonché la corretta valorizzazione di tale elemento nel flusso UniEmens.

Al riguardo, attesa la decorrenza della valorizzazione obbligatoria del predetto elemento a partire dalle denunce contributive di competenza marzo 2017, appare utile riassumere le regole amministrative che ne governano la gestione attraverso la suddetta procedura di anagrafica aziendale e l'esposizione nell'ambito dei flussi UniEmens.

Preliminarmente, si ricorda che costituisce "Unità operativa" il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (cfr. circ. n. 172/2010) ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di competenza di gennaio 2011 la compilazione dell'elemento "Unità operativa" è obbligatoria solo laddove l'azienda abbia costituito Unità operative; a partire dalle denunce di gennaio 2016, la compilazione è obbligatoria anche in assenza di Unità operative, per cui, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, nel flusso UniEmens il predetto elemento dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0".

La "Unità produttiva", concetto introdotto con la riforma degli ammortizzatori sociali operata attraverso il decreto legislativo n. 148/2015, presenta invece profili di specificità strettamente connessi al corretto funzionamento delle prestazioni di integrazione salariale afferenti alla Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria ovvero ai Fondi di solidarietà nel nuovo quadro normativo. In questa prospettiva costituisce "Unità produttiva" lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti (circ. n. 197/2015, circ. n. 9/2017, mess. n. 56/2017):

- a) risulta dotato/a di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con dette accezioni il plesso organizzativo che presenti una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dello/a stabilimento/struttura;
- b) è idoneo/a a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso, intendendosi con detta accezione il plesso organizzativo nell'ambito del quale si svolge, in tutto o in parte la produzione di beni o servizi dell'azienda, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali rispetto ai fini generali aziendali ovvero ad auna fase completa dell'attività produttiva;
- c) ha maestranze adibite in via continuativa.

Si ricorda che, con riferimento ad una durata presuntiva relativa all'individuazione per i cantieri edilizi e affini compresi quelli relativi all'impiantistica industriale, è stato fissato ad un mese il limi-

Normativa e prassi in evidenza

te minimo di durata dell'appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei predetti cantieri (circ. n. 139/16, parte seconda punto 5).

La compilazione dell'elemento "Unità produttiva" è obbligatoria a partire dalle denunce di marzo 2017, anche in assenza di unità produttive (circ. n. 9/2017).[2] Pertanto, anche in questo caso, in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda, dovrà comunque essere valorizzato con il valore "0" nell'ambito del flusso UniEmens.

Ciò premesso, posto il diverso significato dei due predetti elementi, in concreto si possono riscontrare situazioni in cui un plesso produttivo costituisca Unità operativa e al contempo Unità produttiva – è questo sicuramente il caso della sede di lavoro principale (codice 0) – ovvero situazioni in cui il plesso produttivo costituisce Unità operativa (codice da 1 a seguire), in quanto luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ma non Unità produttiva, dal momento che lo stesso non presenta i requisiti costitutivi della Unità produttiva sopra indicati.

Come noto, nella prassi amministrativa, ogni sede di lavoro è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la Procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore "0" viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da "1" vengono codificate le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L'elemento che differenzia ogni sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l'ubicazione della sede medesima (indirizzo, località, provincia, ecc.).

Sotto il profilo applicativo, l'operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui l'ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo Unità operativa e Unità produttiva. Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale va invece effettuato a cura dell'azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da "1". Una volta operato il censimento della nuova sede di lavoro – che, per quanto sopra detto, costituisce sempre Unità operativa - la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come Unità produttiva.

Al riguardo, l'Istituto sta realizzando sviluppi della Procedura di iscrizione e variazione azienda, allo scopo di attribuire con modalità automatizzate il codice identificativo dell'Unità operativa ad ogni sede di lavoro diversa da quella principale. In tal modo, una volta immatricolata la nuova sede di lavoro, che costituisce sempre Unità operativa, l'azienda dovrà solo valutare la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della stessa anche come Unità produttiva e, nel caso, selezionare l'apposito campo, procedendo infine al rilascio telematico della relativa autocertificazione.

Fino al rilascio della nuova funzionalità sopra descritta, previsto entro la metà del prossimo mese di aprile, le aziende, ogniqualvolta procedano all'iscrizione di una nuova sede di lavoro, avranno cura di selezionare l'opzione Unità operativa e, se del caso, quella di Unità produttiva.

Allo scopo di favorire la comprensione delle prassi operative qui illustrate, si riportano di seguito alcuni esempi.

1. Azienda con unica sede di lavoro:
 - lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
2. Azienda con sede principale di lavoro + una unità produttiva (1) che costituisce al contempo Unità operativa (1):
 - lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
 - lavoratore operante presso l'unità operativa/produttiva: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 1.
3. Azienda con sede principale di lavoro + una unità operativa (1) che non costituisce Unità produttiva:

Normativa e prassi in evidenza

- lavoratore operante presso la sede principale aziendale: <UnitaOperativa> = 0 - <UnitaProduttiva> = 0;
 - lavoratore operante presso l'unità operativa: <UnitaOperativa> = 1 - <UnitaProduttiva> = 0.
- Allo scopo di agevolare lo svolgimento degli adempimenti aziendali e di favorire la gestione dei trattamenti CIG senza soluzione di continuità, all'inizio del 2017, a tutte le Unità operative censite in anagrafica aziende è stato attribuito anche il significato di Unità produttiva. Ogni azienda deve, pertanto, avere cura di rivalutare, alla luce del proprio assetto organizzativo, la correttezza del risultato della predetta operazione e, nel caso, di apportare le modifiche necessarie, vale a dire di cessare le Unità produttive ovvero di Unità operative che non hanno i requisiti amministrativi qui ribaditi).

Iscrizione e Variazione Azienda e manuale di classificazione dei lavoratori **Inps, circolare, 8/3/2017, n. 56**

L'Inps, con circolare n. 56 dell'8 marzo 2017, ha offerto chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall'Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva. Il documento fornisce anche il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato a gennaio 2017.

Il testo della circolare n. 56/2017

Inps, circolare 8 marzo 2017, n. 56

Premessa

Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014 è stata rilasciata in produzione la procedura automatizzata di inquadramento dei datori di lavoro, con la quale l'Istituto ha anche allineato la propria codifica delle attività a quella stabilita dall'ISTAT con la codifica ATECO 2007. In tale occasione è stato pubblicato il nuovo manuale di classificazione dei datori di lavoro, nel quale sono state recepite le innovazioni normative intervenute nel corso del tempo.

1. Modifica della codifica delle attività non censite dall'ISTAT.

Il manuale pubblicato nel 2014 contiene una sezione dedicata ad alcune tipologie di attività che, per la loro natura, non sono censite dall'ISTAT in maniera specifica ma che, per esigenze di carattere procedurale interne all'Istituto, necessitavano e necessitano comunque di essere codificate. A fini esclusivamente interni, come è stato descritto a pagina 271 del manuale, le attività dei datori di lavoro non censite dall'Istat erano state identificate con i seguenti codici Ateco2007 "fittizi":

- 99.99.97 "Parlamentari – assunzione diretta di assistenti;
- 99.99.98 "Cantieri di lavoro – allievi";
- 99.99.99 "Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)".

Allo scopo di allineare l'assetto della predetta codifica al sistema di classificazione adottato dall'Istat, i sopra citati codici sono ridefiniti come di seguito indicato, con effetto retroattivo:

- le attività di cui al codice ATECO 99.99.97 sono riportate nell'ambito del codice ATECO 84.11.10 "Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria"; amministrazioni regionali, provinciali e comunali";
- le attività di cui al codice ATECO 99.99.98 sono riportate nell'ambito del codice ATECO 85.59.20 "Corsi di formazione e di aggiornamento professionale";
- le attività di cui al codice ATECO 99.99.99 sono riportate nell'ambito del codice ATECO 97.00.00 "Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico".

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, nelle domande di iscrizione dei datori di lavoro in argomento, dovranno essere utilizzate esclusivamente le seguenti codifiche:

- 84.11.10 "Parlamentari – assunzione diretta di assistenti;
- 85.59.20 "Cantieri di lavoro – allievi";
- 97.00.00 "Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie)".

Non saranno più accettate le codifiche 99.99.97; 99.99.98 e 99.99.99.

Le matricole presenti in archivio con i codici "fittizi" saranno aggiornate alla nuova codifica direttamente a cura della Direzione Generale; nessun adempimento è richiesto alle aziende e alle strutture territoriali dell'INPS.

Nulla cambia per l'inquadramento dei datori di lavoro interessati che continuano ad essere inqua-

drati con i c.s.c. 70701 (Parlamentari – assunzione diretta di assistenti); 11601 c.a. 8C (Cantieri di lavoro – allievi) e 70601 (Condomini e proprietari di fabbricato – portiere e addetto alle pulizie).

2. Gelaterie e pasticcerie

In ordine allo svolgimento dell'attività delle gelaterie e pasticcerie, bisogna distinguere la produzione industriale o artigianale dei prodotti dalla gelateria o pasticceria intesa come luogo aperto al pubblico nel quale si vende e si consuma il prodotto (cfr. le disposizioni in materia di attività dei pubblici esercizi contenute nella legge 25/8/1991 n. 287).

Nella prima ipotesi, l'inquadramento previsto è nell'industria o nell'artigianato, con i c.s.c. 10407/40407 e Ateco2007 10.52.00 per la produzione di gelati; con i c.s.c. 10405/40405 e Ateco2007 10.71.20 per la produzione di pasticceria. Nella seconda ipotesi, si tratta di gelaterie e pasticcerie facenti parte delle attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande per le quali, in entrambi i casi, l'inquadramento previsto è con il c.s.c. 70504 e l'Ateco2007 56.10.30 (o 56.10.41 per le gelaterie e pasticcerie ambulanti).

Qualora la produzione del bene venduto sia fatta direttamente dal titolare, l'attività rientra tra quelle artigiane; in quest'ipotesi, tuttavia, perché avvenga l'inquadramento nel settore artigianato con il c.s.c. 40407 (per la produzione di gelati) o con il c.s.c. 40405 (per la produzione di pasticceria) - a fronte dell'Ateco2007 56.10.30 - è necessario che venga posto in vendita in modo esclusivo o assolutamente prevalente il prodotto artigianale e non anche altre bevande e che il prodotto venga venduto solo per asporto o per essere consumato sul posto, ma senza posti a sedere che presuppongano un servizio al tavolo. In caso contrario, l'attività dovrà essere ricondotta nell'ambito dei pubblici esercizi, con il c.s.c. 70504.

Infine, si ribadisce che l'inquadramento nel settore industria sarà possibile - come sopra precisato - soltanto qualora si tratti di un'attività di produzione di gelati o di pasticceria svolta in un laboratorio o in un opificio che non abbia le caratteristiche di locale aperto al pubblico.

3. Aggiornamento del manuale di classificazione dei datori di lavoro

In considerazione delle innovazioni di carattere procedurale intervenute dal 2014, in particolare con l'estensione del sistema UniEmens alle Gestioni previdenziali ex Enpals (spettacolo e sport professionistico), delle modifiche di alcune codifiche di attività sopra illustrate e alla luce degli approfondimenti effettuati su alcune tipologie di attività per le quali è stato previsto l'inquadramento anche nel settore artigianato, si ritiene necessario pubblicare, in allegato alla presente circolare, il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato, che sarà reso disponibile anche nel sito Internet dell'Istituto, nella sezione Informazioni - Aziende, consulenti e professionisti.

Nella stesura del manuale è stata mantenuta l'impostazione iniziale, che evidenzia in appositi box i criteri di inquadramento particolari, tra i quali quelli trattati nella presente circolare.

4. Unità produttiva

4.1 Concetto di Unità produttiva. Precisazioni

Innanzitutto, si ritiene opportuno evidenziare che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive.

In merito al concetto di unità produttiva e sulle differenze con quello di unità operativa, si richiamano di seguito le precisazioni fornite nel punto 2.1 della circolare n. 9 del 19/1/2017.

In particolare, si ribadisce che l'unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano un'organizzazione autonoma.

Costituiscono indice dell'organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un'attività idonea a realizzare l'intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

Di seguito, si ribadiscono gli indicatori delle caratteristiche che l'unità produttiva deve possedere e che devono essere oggetto di autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

A parziale modifica di quanto disciplinato in materia dalla circolare n. 139 del 2016, si precisa che con l'autocertificazione dell'autonomia organizzativa l'azienda dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell'unità.

Con l'autocertificazione dell'idoneità a realizzare l'intero ciclo produttivo, o una fase completa di esso, l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell'impresa, sia rispetto ad una fase completa dell'attività produttiva della stessa. Infine, l'unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

In caso di cantieri edili e affini (compresa l'impiantistica industriale), si richiama quanto già espresso nella citata circolare n. 9/2017 e si ribadisce che, oltre ai controlli automatizzati già svolti dalle procedure informatiche, saranno previste ulteriori verifiche su base campionaria di natura amministrativa e/o ispettiva in ordine alla effettività dei requisiti caratterizzanti l'unità produttiva. Sul piano applicativo, anche allo scopo di semplificare la gestione delle unità produttive da parte delle aziende e degli intermediari previdenziali, sono state integrate e parzialmente modificate le istruzioni operative fornite con la circolare n. 197/2015, al par. 1.4 (nozione di unità produttiva). In particolare, nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, nell'ambito dell'elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento denominato UnitaProduttiva (sull'obbligatorietà della valorizzazione di tale elemento per le aziende si veda diffusamente, il punto 2.1 della circolare n.9/2017, già citata).

Sarà cura dei datori di lavoro verificare, ed eventualmente aggiornare, il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso le unità produttive, ai fini della nuova valorizzazione dell'elemento UnitaProduttiva. Il censimento delle unità produttive, da parte dei datori di lavoro, sarà oggetto di controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali dell'Istituto.

Pertanto, a modifica di quanto indicato nell'ambito della circolare n. 197/2015 (par. 1.4) e n.176/2016 (par. 4), viene preservato l'attuale assetto dell'anagrafica aziendale relativo all'elemento UnitaOperativa. Nello specifico, l'elemento UnitaOperativa continua ad essere inteso quale luogo ove viene svolta in maniera stabile l'attività lavorativa di uno o più dipendenti (Circ. n. 172/2010), ovvero sezione produttiva avente caratteristiche di omogeneità.

In relazione al termine di presentazione della comunicazione di apertura della nuova unità produttiva, si richiamano le disposizioni già impartite al punto 2.4 della circolare n. 9/2017.

4.2 Apertura e gestione delle Unità produttive. Istruzioni operative

Tenendo fermo quanto riportato al punto 2.2 della circolare 9/2017 sopra richiamata e ad integrazione dello stesso, si sottolinea ancora una volta l'importanza della distinzione tra il concetto di unità produttiva e di unità operativa, al fine della loro corretta valorizzazione all'interno della procedura Iscrizione e Variazione Azienda.

In relazione all'elemento Unità operativa, nulla cambia rispetto a quanto già stabilito, da ultimo, con la circolare 197/2015.

Dopo aver selezionato la voce "Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo" ed aver proseguito fino ad aver cliccato sul pulsante "Comunicazione unità operativa-produttiva", apparirà la pagina sulla quale è possibile inserire o modificare le unità operative-produttive; se ci sono unità accentrate, non compariranno perché è stata selezionata la funzione "Comunicazione unità operativa" e non "Accentramento contributivo";

- premere il tasto "inserisci" per inserire una nuova unità;
- compilare le informazioni richieste;
- se si tratta di unità operativa, spuntare l'apposita casella;

Normativa e prassi in evidenza

- se si tratta di unità produttiva, spuntare l'apposita casella;
- nel caso in cui si spunti "Unità produttiva", appare una dichiarazione che occorre sottoscrivere per poter proseguire (tale obbligo sussiste anche in caso di modifica di una unità già esistente); in relazione alla dichiarazione in questione, si reputa opportuno evidenziare che l'autonomia riferita all'unità produttiva si differenzia - non rivestendone le caratteristiche - da quella in presenza della quale è prevista l'assegnazione di distinte posizioni contributive, come da ultimo ribadito nelle circolari 172/2010 e 80/2014;
- nel caso in cui non si voglia effettuare la sottoscrizione, rimuovere la spunta da "unità produttiva";
- dopo aver immesso tutti i dati necessari, premere "salva";
- si ritornerà all'elenco delle unità produttive- operative, il quale conterrà la nuova unità appena inserita;
- prima di registrare la richiesta, è possibile visualizzare l'anteprima in PDF dei dati trasmessi;
- se sono corretti, premere "Registra Richiesta", altrimenti premere "pagina precedente" per fare le opportune modifiche;
- se la registrazione è andata a buon fine, apparirà la dicitura "La richiesta è stata registrata con numero di protocollo.....";
- apparirà il tasto "cliccare qui per la ricevuta della richiesta di accentramento in formato PDF", che consente di visualizzare la ricevuta;
- in caso di errore, apparirà il relativo messaggio invece del tasto della visualizzazione ricevuta.

Rottamazione ruoli: i chiarimenti dall'Agencia delle entrate

Per la nota operazione di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente per la riscossione si avvicina ormai la data di chiusura prevista dalla normativa per il prossimo 31 marzo. In questi giorni, a seguito di segnalazioni relative a numerose difficoltà riscontrate dai contribuenti anche nel reperire i dati, si è avuta notizia di una probabile proroga di tale scadenza, con indicazione ipotetica al prossimo 21 aprile. In questo scenario si è inoltre introdotta l'Agencia delle entrate, la quale, con propria circolare n. 2/E dell'8 marzo 2017, ha formalizzato alcune indicazioni operative. Al di là della discutibile tempistica con la quale è stato posto in essere tale atto amministrativo, si rilevano peraltro alcune criticità che fanno talora emergere un contrasto di opinioni tra quanto adesso esposto dall'Agencia e quanto, in precedenza, proposto da Equitalia. Queste le tematiche e le divergenze più rilevanti, anche in termini di ricadute operative.

Data di affidamento del carico da parte degli enti creditori all'agente per la riscossione
Equitalia, durante un incontro con l'Odcec, avvenuto a fine dicembre scorso, aveva specificato che, ai fini della verifica della data dell'affidamento del ruolo, si sarebbe dovuto tenere conto delle disposizioni del D.M. 321/1999. In sostanza: "per i ruoli trasmessi ... fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi ... fra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo". Per tale ragione sarebbero risultati rottamabili solo i ruoli trasmessi entro il 15 dicembre 2016. L'Agencia delle entrate, con la circolare sopra citata, indica invece come data di affidamento quella nella quale i carichi, trasmessi all'Agente, sono "usciti dalla disponibilità dell'Ente Creditore". Di conseguenza si potrà tenere conto di tutti i flussi di carico trasmessi all'agente entro il 31 dicembre 2016. Ciò sia per quanto riguarda le riscossioni a mezzo ruolo, che per quanto concerne gli accertamenti esecutivi.

Perfezionamento della domanda di agevolazione

Anche su tale punto, assai rilevante peraltro sul piano sia giuridico che pratico, le opinioni sembrano divergere. Da parte di Equitalia era stato infatti sostenuto che il perfezionamento della domanda, di per sé pura e semplice manifestazione di volontà, sarebbe avvenuto al momento del corretto pagamento dell'unica o della prima rata di quelle previste.

L'Agencia sposa, al contrario, una tesi diversa: non basta il versamento della prima rata, ai fini del perfezionamento della procedura, ma occorre che sia eseguito il pagamento integrale del dovuto.

Rottamazione e rateizzazioni preesistenti

Riguardo al caso di una rateizzazione già sussistente sui carichi rottamabili, situazione assai diffusa in pratica, sembra invece essersi trovata uniformità di vedute. In sostanza l'Agencia ribadisce quanto segue:

1. se il debitore che ha fatto richiesta di rottamazione versa la prima rata, la rateizzazione preesistente viene revocata. Se, successivamente, non adempie (o adempie in ritardo o per un importo insufficiente) al pagamento anche di una sola della successive rate, decade dalla rottamazione e il residuo debito da versare, che peraltro non beneficia del condono sugli importi rottamabili, non potrà essere oggetto di nuova rateizzazione da parte dell'agente;
2. se il debitore, invece, al 31 luglio non opera il versamento dell'unica o della prima rata, la definizione non procede e, di conseguenza, resta il debito come affidato all'agente. Il debitore,

tuttavia, potrà riprendere i pagamenti rateali, così come previsto nel suo piano preesistente.

Rinuncia al ricorso

Come noto, ove sia in corso sui carichi da rottamare un contenzioso con l'ente creditore, nel modello di domanda viene richiesto al debitore di rinunciare esplicitamente alla prosecuzione della lite.

L'Agenzia delle entrate fa adesso notare come tale impegno non sia in linea con la rinuncia al ricorso, normativamente prevista ex D.Lgs. 546/1992. Occorrerà, invece, che la domanda di definizione agevolata si perfezioni, nelle modalità che sopra abbiamo indicato, affinché si realizzi appieno tale rinuncia.

Chiarimenti Inps e Inail

L'Inps, con messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, ha reso noto che l'Ispettorato nazionale del lavoro, con comunicazione del 13 febbraio 2017, ha specificato che *"non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all'Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015"*. D'altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e per l'Inail attestare la regolarità contributiva *"al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015"*.

Pertanto si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all'eventuale comunicazione da parte dell'Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perda i benefici previsti dal D.L. 193/2016.

L'Istituto precisa che, relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.L. in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli agenti della riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa.

Anche l'Inail, con istruzione operativa n. 4285 del 28 febbraio 2017, è intervenuto in tema di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, esponendo alcuni aspetti riguardanti le somme che i debitori devono corrispondere per la definizione agevolata e gli effetti della dichiarazione di adesione ai fini della regolarità contributiva.

Agenzia delle entrate, circolare, 8/3/2017, n. 2/E

Inail, istruzione operativa, 28/2/2017, n. 4285

Inps, messaggio, 24/2/2017, n. 824

Incentivo Occupazione giovani: istruzioni Inps

Come previsto dai D.D. n. 394/2016 e n. 454/2016 del Ministero del lavoro, può essere riconosciuto uno specifico inventivo contributivo a tutti i datori di lavoro privati che assumano senza esservi tenuti, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" (in breve "Programma Garanzia Giovani"). L'Inps, con circolare n. 40/2017 e messaggio n. 1171/2017, ha indicato le modalità di fruizione dell'agevolazione.

Introduzione

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche se per somministrazione, ovvero a tempo determinato, purché di durata pari o superiore a 6 mesi e anche a scopo di somministrazione. Sarà possibile ottenere detta agevolazione anche per contratti di apprendistato professionalizzante, per rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ovvero per contratti a part time.

L'incentivo sarà fruibile in quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarderà:

- il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura massima di 4.030 euro su base annua, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (durata della fruizione in funzione della durata contrattuale);
- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di 8.060 euro su base annua per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato (durata della fruizione in 12 quote mensili).

La concessione dell'incentivo è subordinata ai classici requisiti:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31, D.Lgs. 150/2015.

L'incentivo, inoltre, non spetta:

- se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
- se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
- se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale (con eccezioni);
- se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Si fa notare che l'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE 1407/2013, relativo all'applicazione degli aiuti di Stato, c.d. aiuti de minimis. Per i giovani che, al momento della loro registrazione al Programma "Garanzia giovani" abbiano un'età compresa tra i 16 e i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti anche oltre il limite previsto per gli aiuti de minimis, solo qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

La domanda per usufruire dell'incentivo

Sussistendo per tale incentivo un fondo di stanziamento ben determinato, è stata prevista una specifica forma di domanda, a mezzo della quale il datore di lavoro avanza una sorta di prenotazione per una futura assunzione agevolata. Nulla vieta, comunque, che l'assunzione sia già stata effettuata prima della richiesta di prenotazione. Il datore di lavoro, dunque, inoltrerà all'Inps - dal sito istituzionale dell'Ente e avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line "OCC.GIOV." (disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet www.inps.it) - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione;
- la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l'aliquota contributiva datoriale.

Al modulo si accede seguendo il seguente percorso: "accedi ai servizi", "altre tipologie di utente", "aziende, consulenti e professionisti", "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e Pin), "dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'Istituto, dopo aver svolto tutte le proprie verifiche interne, in caso di esito positivo, informerà il datore che è stato prenotato in suo favore l'importo massimo dell'incentivo spettante per il tipo di rapporto instaurato o da instaurare con il lavoratore indicato nell'istanza inviata. Il datore di lavoro per accedere all'incentivo, dovrà quindi effettuare l'assunzione, se non lo ha già fatto in precedenza, entro 7 giorni di calendario dall'elaborazione positiva della richiesta da parte dell'Istituto. Entro 10 giorni di calendario, sempre decorrenti dalla comunicazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro dovrà comunicare l'avvenuta assunzione, a pena di decadenza, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. Da notare che l'inosservanza del suddetto termine di 10 giorni determinerà l'inefficacia della prenotazione delle somme, rimanendo pur tuttavia ferma la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra richiesta. L'elaborazione di tale istanza di conferma, da parte dell'Istituto, costituirà definitiva ammissione al beneficio.

Il datore di lavoro, nel caso di accoglimento dell'istanza, riceverà l'indicazione della misura massima complessiva dell'incentivo spettante, che dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e nel caso di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a 12 mesi. Nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in 12 quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L'incentivo dovrà essere fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per gli operai agricoli), a partire dal mese di competenza aprile 2017. L'Inps ha infine reso noto che, con lo scorso 15 marzo, è disponibile sul proprio sito il servizio di prenotazione.

Viene specificato che le istanze relative alle assunzioni eventualmente effettuate prima della prenotazione, tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017 (rispettivamente, primo giorno di decorrenza degli incentivi e giorno anteriore al rilascio dei moduli), dovranno essere inviate entro il 30 marzo 2017. Per tali istanze la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Tale scadenza pare tuttavia soltanto ordinatoria, dato che l'Istituto specifica che successivamente al 30 marzo 2017 sarà comunque possibile inviare istanze per assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 14 marzo 2017, tenendo tuttavia conto che, in tali casi, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa.

Diversamente, per le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal 15 marzo 2017, la verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Inps, messaggio, 15/3/2017, n. 1171

Inps, circolare, 28/2/2017, n. 40

Permessi e congedi per disabili con unioni civili e convivenze di fatto

La L. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto: con la circolare n. 38/2017 l'Inps ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei citati benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato.

La L. 76/2016 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, statuendo che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213/2016, inoltre, ha incluso il convivente tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi ex articolo 33, comma 3 (3 giorni di permesso mensili retribuiti, in favore di lavoratori dipendenti che prestino assistenza al coniuge, a parenti o ad affini entro il secondo grado – con possibilità di estensione fino al terzo grado – riconosciuti in situazione di disabilità grave). La concessione del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, in favore di soggetti con disabilità grave avviene secondo un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado.

Le predette disposizioni devono ora essere coordinate con quelle della norma e dalla sentenza citate:

- i permessi ex L. 104/1992 e il congedo straordinario ex articolo 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, possono essere concessi anche in favore di un lavoratore dipendente, parte di un'unione civile, che presti assistenza all'altra parte;
- il convivente deve essere incluso tra i soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui all'articolo 3, comma 3, L. 104/1992, per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine di secondo grado.

Con la circolare n. 38/2017 l'Inps ha fornito le istruzioni operative relative alla concessione dei citati benefici ai lavoratori dipendenti del settore privato:

- la parte di un'unione civile che presti assistenza all'altra parte, può usufruire di permessi e congedo straordinario;
- il convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente può usufruire unicamente dei permessi ex L. 104/1992.

Concessione dei permessi

I permessi possono essere fruiti:

- dalla parte di un'unione civile che presti assistenza all'altra parte;
- dal convivente di fatto che presti assistenza all'altro convivente.

In particolare, fermo restando il principio del referente unico, il diritto a usufruire dei permessi per assistere il disabile in situazione di gravità può essere concesso, in alternativa, al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, al parente o all'affine entro il secondo grado. Inoltre, è possibile concedere il beneficio a parenti o affini di terzo grado qualora i genitori o il coniuge/la parte dell'unione civile/il convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

È bene ricordare che tra una parte dell'unione civile e i parenti dell'altro non si costituisce un rapporto di affinità, pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile

può usufruire dei permessi ex L. 104/1992 unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta a un parente dell'unito, non essendo riconoscibile in questo caso rapporto di affinità.

Congedo straordinario

Il congedo può essere fruito dalla parte di un'unione civile che assiste l'altra parte dell'unione. L'unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal Legislatore ai fini della concessione del beneficio. Tra un parte dell'unione civile e i parenti dell'altra non si costituisce un rapporto di affinità, pertanto, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un'unione civile può usufruire del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza all'altra parte dell'unione e non nel caso in cui l'assistenza sia rivolta a un parente dell'unito, non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità. Ne deriva che è possibile usufruire del congedo in esame secondo il seguente ordine di priorità:

1. il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" della persona disabile in situazione di gravità;
2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del "coniuge convivente"/della "parte dell'unione civile convivente";
3. uno dei "figli conviventi" della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente" ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4. uno dei "fratelli o sorelle conviventi" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori" e i "figli conviventi" del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5. un "parente o affine entro il terzo grado convivente" della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il "coniuge convivente"/la "parte dell'unione civile convivente", "entrambi i genitori", i "figli conviventi" e i "fratelli o sorelle conviventi" siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Domanda

L'Inps ha integrato le disposizioni fornite con la circolare n. 38/2017 a mezzo del messaggio n. 843/2017.

Nelle more delle implementazioni procedurali, gli uniti civilmente e i conviventi di fatto possono presentare la domanda alla Struttura Inps di competenza, in modalità cartacea, avvalendosi dei seguenti modelli disponibili sul sito Inps:

- SR08 (Domanda di permessi per l'assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità);
- SR64 (Domanda di congedo straordinario per assistere il coniuge/ la parte dell'unione civile disabile in situazione di gravità).

La domanda deve essere inoltrata tramite Pec o mezzo equivalente (raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione della domanda allo sportello).

Nella domanda di beneficio il richiedente è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ex comma 36, L. 76/2016.

Per la qualificazione di "convivente" ci si deve riferire alla "convivenza di fatto", come individuata dal comma 36, articolo 1, L. 76/2016, in base al quale "per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile" e accertata ai sensi del successivo comma 37 (ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica).

Per la qualificazione di "parte dell'unione civile" ci si deve riferire agli atti di unione civile registrati

nell'archivio dello stato civile.

Si ricorda anche che, mentre l'unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.

L'Inps potrà riesaminare le richieste già pervenute relativamente ai rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione.

Comunicazione delocalizzazione call center

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 1328 del 1° marzo 2017, ha fornito importanti chiarimenti in ordine all'obbligo di comunicazione per gli operatori economici che decidano di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center in un Paese non membro dell'Unione Europea, previsto dall'articolo 1, comma 243, L. 232/2016, che ha modificato il testo dell'articolo 24-bis contenuto nel D.L. 83/2012.

Introduzione

Le nuove disposizioni non sono più limitate alle sole aziende che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di call center, in quanto l'ambito di applicazione soggettivo è riferibile all'operatore economico, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, che svolge attività di call center utilizzando numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico, a prescindere dalla prevalenza o meno dell'attività di call center rispetto al complesso delle proprie attività.

La nozione di operatore economico è riconducibile alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), che individua coloro che offrono beni e servizi sul mercato a prescindere dalla forma giuridica di riferimento. Secondo tale criterio risultano escluse le Pubbliche Amministrazioni nell'assolvimento dei loro compiti istituzionali nonché tutti i soggetti (di qualsiasi natura giuridica) che operano per realizzare attività che non siano caratterizzate da finalità lucrative.

La comunicazione deve essere inviata al Ministero del lavoro nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro, al Ministero dello sviluppo economico e al Garante per la protezione dei dati personali, almeno 30 giorni prima del trasferimento.

Per assolvere agli obblighi di comunicazione verso il Ministero e l'Ispettorato è necessario indicare le informazioni relative ai lavoratori coinvolti dalla delocalizzazione, che, come chiarito nella nota operativa del 1° marzo 2017, n. 1328, sono le seguenti:

- il numero complessivo dei lavoratori che, in conseguenza della diversa localizzazione delle attività di call center, abbiano subito una modifica della propria posizione lavorativa (ad esempio per trasferimento, riduzione d'orario o di mansione, licenziamento);
- l'unità o le unità produttive in cui i medesimi lavoratori sono occupati, nonché le eventuali modifiche della posizione lavorativa conseguente alla diversa localizzazione.

A partire dal 28 marzo 2017, sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it) è disponibile un modello telematico, che permette di effettuare la comunicazione prevista dai commi 2 e 3, articolo 24-bis.

Nel periodo fino a tale data le comunicazioni possono essere effettuate compilando la tabella in formato excel contenente tutte le informazioni che dal 28 marzo potranno essere comunicate con il modello telematico. Tale modello excel va inviato all'indirizzo deloc_callcenter@lavoro.gov.it.

La sanzione amministrativa pecuniaria, prevista in caso di omessa o tardiva comunicazione, è pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.

Il modello permette anche di adempiere agli obblighi introdotti dal comma 3, articolo 24-bis citato, relativi a eventuali delocalizzazioni avvenute prima del 1° gennaio 2017. In questo caso la comunicazione doveva essere inoltrata con le modalità suddette entro il 2 marzo 2017. L'omessa o tardiva comunicazione è punita con una sanzione di 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.

I moduli del Garante della privacy

Il Garante della privacy, con nota informativa del 28 febbraio 2017, ha reso disponibili 2 modelli volti ad agevolare l'assolvimento degli obblighi comunicativi diretti all'Autorità, adeguandone il

contenuto alle sopravvenute disposizioni di legge, e utilizzabile dagli operatori economici cui facciano capo le localizzazioni in Paesi terzi dell'attività di call center (inbound e outbound): un primo modello potrà essere utilizzato, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2, lettera c), da parte degli operatori economici che intendono localizzare l'attività di call center in Paesi terzi in tempi successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina (Allegato 1); un secondo modello potrà invece essere utilizzato, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 3, per gli operatori che abbiano localizzato l'attività di call center in Paesi terzi anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina.

Le Faq del Ministero

In data 13 marzo 2017 il Ministero del lavoro ha pubblicato alcune Faq relative alle delocalizzazione chiarendo che:

1. la comunicazione al Ministero del lavoro e all'INL non sostituisce quelle previste dalla L. 232/2016 verso il Ministero dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali;
2. l'invio del modello allegato alla nota operativa del 1° marzo 2017 alla mail deloc_callcenter@lavoro.gov.it è sufficiente sia per il Ministero del lavoro che per l'INL;
3. qualora non ci siano state variazioni della posizione lavorativa dei dipendenti coinvolti nella delocalizzazione va inviato comunque il modello al Ministero del lavoro e all'INL senza inserire i dati nei campi relativi ai "Lavoratori coinvolti";
4. il campo codice identificativo presente nel modello provvisorio deve essere una combinazione numerica o alfanumerica univoca e attribuita dallo Stato di appartenenza all'operatore estero terzo, a fini fiscali, previdenziali o simili.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Faq, 13/3/2017

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 1/3/2017, n. 1328

Garante della privacy, nota informativa, 28/2/2017

Rinnovi contrattuali marzo 2017

Igiene ambientale – Verbale d'intesa 22 marzo 2017

In data 22 marzo 2017 è stato sottoscritto, per il settore Igiene ambientale aziende private, l'intesa per aggiornare la disciplina contrattuale in materia di congedi e permessi.

Congedo parentale

Il congedo parentale può essere fruito su base mensile o plurimensile ovvero su base oraria giornaliera, previa richiesta scritta al datore di lavoro con preavviso di almeno 5 giorni calendariali nel primo caso ovvero con preavviso di almeno 2 giorni calendariali in caso di utilizzo del congedo su base oraria.

La fruizione del congedo su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente quello nel corso del quale ha inizio il congedo stesso.

Congedo per malattia del figlio

In caso di malattie del figlio di età non superiore a 3 anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti a quelli delle malattie stesse.

Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Il congedo spetta al lavoratore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Ai congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

I congedi spettano anche per le adozioni e gli affidamenti e il relativo periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio, ma non delle ferie e delle mensilità supplementari.

Per quanto non previsto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di legge.

Permessi per eventi e cause particolari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, L. 53/2000 e degli articoli 1 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al D.I. 278/2000, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge/ parte di una unione civile, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Permessi solidali: cessione volontaria gratuita di ore di permesso retribuito e ferie

Ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs. 151/2015, fermo restando il diritto ai riposi giornalieri e settimanali e alle ferie come regolato dal D.Lgs. 66/2003, i lavoratori possono volontariamente donare/cedere a titolo gratuito ore maturate di permesso retribuito ovvero fino a un massimo di 2 giorni maturati della spettanza contrattuale di ferie annuale ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata richiesta al fine di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.

In tale premessa, la donazione/cessione delle ore di permesso e/o dei giorni di ferie è comunque effettuata in forma anonima tra il richiedente e il donatore, per il tramite dell'azienda e con l'eventuale intervento delle strutture di rappresentanza sindacale aziendale cui gli interessati abbiano voluto conferire apposito mandato.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Ai sensi dell'articolo 24, D.Lgs. 80/2015, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi

Contrattazione collettiva

alla violenza di genere, debitamente certificati, ha il diritto di astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 3 mesi.

Salvo casi di oggettiva impossibilità, la lavoratrice che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a 7 giorni calendariali, con l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo e corredata della certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione, a termini del citato articolo 24, comma 1.

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è retribuito con un'indennità pari all'ultima retribuzione globale mensile, con riferimento alle sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di lavoro con le modalità dell'indennità di maternità.

Il periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle ferie, alle mensilità supplementari, al trattamento di fine rapporto.

La lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di 3 anni. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo.

La lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.

Per quanto non previsto, si applicano le pertinenti disposizioni di legge.

Principali scadenze del mese di maggio

venerdì 5 maggio

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

martedì 16 maggio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione Separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della prima rata trimestrale, relativa al 2017, dei contributi dovuti sul minimale.

Autoliquidazione Inail – Versamento rata premio

Versamento della 2° rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2016 ed all'acconto 2017, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

sabato 20 maggio**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al 1° trimestre 2017, relativi agli agenti e rappresentanti.

giovedì 25 maggio**Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

mercoledì 31 maggio**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al secondo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

LYNFA Studio[®]

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.